Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 35 DEL 23/12/2019

OGGETTO:

CALENDARIO PER LE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) PER L'ANNO 2020.

Richiamati:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. in particolare l'art. 14 c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011 che attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048, che, in attuazione della L.R. n. 28/99, art.14, comma 2, oltre a fissare in concreto il calendario dei saldi per l'anno 2019, prevede in via generale:

"di dare atto che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:
•data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
•data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Vista la comunicazione della Regione Piemonte – *Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario protocollo n. 111155/A1903A del 28.11.2019 avente ad oggetto "Calendario dei saldi anno 2020. Comunicazione*" che, oltre a confermare quanto contenuto nella D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018 sopra citato riporta che "*le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*";

- Dato atto che, alla data odierna, non esistono associazioni dei commercianti locali da interpellare in merito all'oggetto;

- Visto il T.U. degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1) **Di fissare il seguente calendario per lo svolgimento delle VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI 2020:**
- saldi stagione invernale: da sabato 4 gennaio 2020 a sabato 29 febbraio 2020;
- saldi stagione estiva: da sabato 4 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020.

2) Gli operatori interessati, potranno effettuare le vendite di fine stagione nei periodi suddetti senza alcuna comunicazione all'Ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3, ha eliminato l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti;

3) E' obbligo dell'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione;

4) Le data di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

AVVERTENZE:

- Ai sensi dell'art. 14 bis c.1 e 2 della L.R. n. 28/1999: "Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto";
- Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone";
- Ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto";
- L'attività dovrà essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, e viene trasmessa alla Polizia Municipale per quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.

Chiusa di S. Michele, 23/12/2019

Il Responsabile del servizio amm.vo
(Firmato digitalmente)
Giuglardo Laura